

TI_GERICHTE 17.2013.208 vom 23. Januar 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-01-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2013.208

FR: TI_GERICHTE 17.2013.208 du 23 janvier 2015

IT: TI_GERICHTE 17.2013.208 del 23 gennaio 2015

Regeste

Grave infrazione alla LCStr (superamento del limite di velocità). Ingiuria (carattere ingiurioso dell'epiteto "testa di cazzo"). Vie di fatto. Danneggiamento di poca entità

Erwägungen

E. 1

Giusta l'art. 398 cpv. 1 CPP, l'appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l'appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l'inadeguatezza (lett. c). In base all'art. 398 cpv.

E. 2

AP 1 è nato il _____ a _____. Nel 1991 si è sposato con _____ e dalla loro unione è nata la figlia _____, nel _____. In precedenza egli aveva avuto un altro figlio, oggi quasi ventisettenne. Attinente di _____, l'imputato è domiciliato a _____, Comune di _____, ove risiede con la famiglia. Sul piano professionale è attivo come imprenditore nelle ditte di cui è titolare: _____ (impresa di costruzioni), _____ (serramenti) e _____ (promozioni immobiliari), tutte con sede a _____ in via _____. a) Quanto alla situazione patrimoniale, nell'apposito formulario sottoscritto in polizia il 16 novembre 2011 l'imputato si era dichiarato imprenditore al 50%, con un salario netto di fr. 8'000.– mensili oltre alla tredicesima mensilità, cui aggiungere fr. 7'000.– mensili di reddito della moglie e fr. 5'000.– mensili di reddito della sostanza, che quantificava in fr. 8'000'000.– (valore di stima), con un aggravio ipotecario di fr. 5'500'000.– e costo mensile di fr. 6'500.– (atti del ministero pubblico, doc. 3). In un secondo analogo formulario, sottoscritto tre mesi dopo, il 17 febbraio 2012, egli soggiungeva di beneficiare di una rendita AI di fr. 1'600.– mensili, indicando un salario di fr. 7'000.– mensili oltre alla tredicesima mensilità ed entrate da sostanza per fr. 4'000.– mensili; invariato per contro il reddito della moglie. Il valore di stima immobiliare, veniva in questo caso indicato in fr. 9'000'000.–, gravato da ipoteche per fr. 6'500'000.– (atti del ministero pubblico, doc. 5). La situazione fiscale dell'imputato è documentata agli atti solo per quanto riguarda l'imposta cantonale 2008. Il reddito imponibile era stato accertato in fr. 89'358 (reddito dipendente, fr. 65'904.–; rendita AI, fr. 11'636.–; indennità perdita di guadagno, fr. 11'818.–). Le entrate familiari contemplavano inoltre fr. 47'290.– di reddito imponibile del coniuge (fr. 5'937.– reddito dipendente; rendita AI, fr. 41'353.–), nonché un'entrata imponibile della sostanza (reddito raggruppato) di fr. 100'840.–. Dai dati fiscali emergeva, inoltre, un debito familiare complessivo di fr. 676'097.–, a fronte di una sostanza totale di fr. 1'543'704.– (inc. Pretura penale, mappetta verde). Al dibattimento

d'appello AP 1 ha dichiarato che, dal 2011 ad oggi, la sua situazione economica è rimasta sostanzialmente stabile (verbale dib. d'appello, pag. 2). b) Per quanto attiene ai suoi precedenti penali, gli atti danno riscontro di un decreto d'accusa dell'11 dicembre 2006 (passato in giudicato il 15 gennaio 2007) che lo condannava ad una multa di fr. 700.–, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 1 anno, per un'infrazione grave alle norme della circolazione commessa il 29 ottobre 2005. Al dibattimento l'appellante ha precisato che tale decreto d'accusa riguardava un eccesso di velocità, ricordando che egli percorre annualmente 100'000/130'000 km. Vi è poi una seconda condanna, decretata dalla Pretura penale il 26 settembre 2007 (passata in giudicato il 5 marzo 2009), ad una pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da fr. 200.– cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, nonché ad una multa di fr. 1'500.– per titolo di truffa, commessa tra il mese di novembre 2002 e la fine del 2003, e danneggiamento, commesso il 13 gennaio 2005 (inc. Pretura penale, mappetta verde). Risultanze dell'inchiesta e primo giudizio

E. 3

Come risulta dal rapporto di constatazione per eccesso di velocità del 16 novembre 2011 della polizia cantonale, reparto del traffico (atti del ministero pubblico, doc. 3), il 15 novembre 2011, verso le 17:00, l'imputato è incorso in un controllo della velocità, mentre circolava, alla guida della vettura Audi RS6 targata _____, a _____, in località _____, e precisamente su via _____ (erroneamente indicata nel citato rapporto Via _____), in direzione di _____. Proveniva da un cantiere di _____, sito in Via _____, frattanto divenuto sua abitazione e sede delle sue ditte, ed era intenzionato a recarsi a Como. Il rapporto di polizia specifica che nella zona vige il limite di velocità di 50 km/h, trattandosi di "località". Mediante apparecchio misuratore laser "Trucam" n. 001066, gli agenti hanno rilevato una velocità punibile di 84 km/h (già dedotto il margine di tolleranza di 3 km/h), in una situazione di "crepuscolo – manto stradale asciutto – traffico debole". Alla domanda se fosse a conoscenza del limite di velocità vigente in quel punto, l'imputato ha così risposto: "Non ho visto nessun cartello, essendo a mio avviso una zona fuori dal centro abitato, pensavo che il limite fosse almeno 60 km/h" (rapporto citato, pag. 2). Da qui il capo d'imputazione (n. 4 del decreto d'accusa) di grave infrazione alle norme della circolazione.

E. 4

Il 23 novembre 2011 l'imputato ha avuto un'animata discussione con CO 1, qui accusatore privato e all'epoca dipendente della _____. Quest'ultimo era stato incaricato del montaggio delle finestre sul già citato cantiere di via _____ a _____, con la collaborazione di altri dipendenti, tra cui _____ e _____. In mattinata, verso le 09:30, l'imputato si era recato sul posto per controllare l'andamento dei lavori. Va detto che già nella visita del giorno precedente egli aveva segnalato a CO 1 che le finestre non erano state montate in perfetta linea. L'argomento era poi stato ripreso il giorno successivo con toni più accesi, sfociando in un litigio tra i due. Con l'aiuto di un livello di 2 metri AP 1 tentava di spiegare a CO 1, che le finestre non erano allineate e che andavano smontate e rimontate. L'accusatore privato insisteva invece nell'affermare che il lavoro era stato fatto a regola d'arte, rifiutandosi di rifarlo. Stando alle testimonianze di _____ e di _____, i toni si alzavano ulteriormente. Alterato, l'imputato scagliava per terra il livello, che finiva contro il vetro di una finestra. Inveiva poi contro l'accusatore privato, gridandogli che il capo era lui e che era pagato per fare quello che lui gli diceva di fare. Iniziava poi a spintonarlo, urlandogli contro e insultandolo "con varie parolacce" (verbale di

polizia 09.03.2012, _____ pag. 3), tra cui "testa di cazzo, hai sempre ragione tu!" (verbale di polizia 09.03.2012, _____ pag. 3), "bastardo" e "ti ammazzo", secondo l'accusatore privato (verbale di polizia 03.02.2012, CO 1, pag. 4). Per finire lo prendeva per il bavero spintonandolo all'indietro. A questo punto, interveniva il _____ per separarli, afferrando l'imputato da tergo. L'accusatore privato sostiene che nel spingerlo all'indietro l'imputato gli strappava la giacca di lavoro che aveva addosso, facendolo inoltre inciampare e urtare, con una caviglia, una bacchetta di ferro che spuntava dalla soletta. Saggiunge, poi, che liberatosi una prima volta grazie all'intervento del _____, veniva nuovamente avvicinato dall'imputato e spintonato per una decina di metri. Liberatosi, grazie ad un secondo intervento del _____, CO 1 raggiungeva la sua auto e lasciava il cantiere, recandosi in un pronto soccorso a _____ (verbale di polizia 03.12.2012, CO 1, pag. 4). Davanti alla polizia l'appellante ha ammesso di aver spintonato il CO 1: "Mi avvicinavo faccia a faccia e d'istinto gli davo una spinta per invitarlo ad andarsene fuori dalla mia vista", così come ha riconosciuto di avergli detto di "andare fuori dalle balle" mandandolo a quel paese, nulla di più, nulla di meno. Egli dichiara, poi, di non aver visto il CO 1 inciampare, negando di avergli strappato la giacca (verbale di polizia 17.02.2012, AP 1, pag. 2-3).

E. 5

Il 23 novembre 2011 CO 1 ha sporto querela nei confronti di AP 1 per titolo di "percosse e insulti", menzionando al contempo la rottura della giacca da lavoro, come danno derivante dal reato. Il documento contiene una descrizione dei fatti sostanzialmente aderente al riassunto esposto nel precedente considerando (atti del ministero pubblico, doc. 1). A lato della grave infrazione alle norme della circolazione, istruita con procedura indipendente, avviata d'ufficio, l'accusa ha ritenuto sussistere il reato d'ingiuria per l'espressione "testa di cazzo, hai sempre ragione tu" proferita da AP 1 all'indirizzo di CO 1. Inoltre, per aver spinto e stratonato per le spalle CO 1, spingendolo all'indietro, l'accusa imputa a AP 1 l'infrazione di vie di fatto e, nel contempo, quella di danneggiamento di poca entità per aver strappato la giacca a CO 1 mentre _____ tentava di allontanarlo da lui.

E. 6

Il primo giudice ha anzitutto concluso che l'eccesso di velocità commesso dall'imputato il 15 novembre 2011 concretizza una grave infrazione alle norme della circolazione. Per il rimanente, ricordate le concordanti dichiarazioni di _____ e _____ sul fatto che durante la discussione in cantiere la mattina del 23 novembre 2011 l'imputato era estremamente alterato, ha ritenuto realizzato il reato d'ingiuria con riferimento all'espressione "testa di cazzo, hai sempre ragione tu", che invero l'accusatore privato non ha mai espressamente menzionato e che nemmeno _____ ha saputo ricordare, ma che è stata indicata con precisione dall'altro testimone _____. Il presidente della Pretura penale è però giunto alla conclusione che l'atto è stato provocato dall'accusatore privato, segnatamente negando ostinatamente l'evidente difetto di montaggio delle finestre, peraltro riconosciuto anche da lui, rifiutandosi nel seguito di ottemperare all'ordine di rifare il lavoro. In applicazione dell'art. 177 cpv. 2 CP, ha quindi mandato AP 1 esente da pena. Non così per le altre infrazioni relative ai fatti del 23 novembre 2011 di cui al decreto d'accusa. L'imputato è stato riconosciuto autore colpevole di vie di fatto, tenuto conto degli effetti provocati dagli spintonamenti all'accusatore privato, stanti i riscontri medici del pronto soccorso di _____ (trauma alla spalla sinistra e contrattura al muscolo femorale sinistro). Infine il primo giudice ha ravvisato un danneggiamento di poca entità,

ovvero vertente su cose aventi un valore patrimoniale inferiore a fr. 300.– con riferimento agli strappi alla giacca da lavoro dell'accusatore privato. Annotando come le deposizioni agli atti non consentano di chiarire l'esatta dinamica della rottura della giacca, il presidente della Pretura penale ha, ancora una volta, ritenuto determinante la deposizione di _____: "In ogni modo la giacca non era strappata prima dei fatti e riconosco la stessa dalla foto che mi è stata mostrata che si trattava della giacca indossata dal CO 1" (sentenza impugnata, consid. 3.4, pag. 7). Egli ha dunque concluso all'esistenza di un rapporto di causalità naturale ed adeguata tra gli strattoni e la rottura della giacca, così come dell'agire intenzionale, o perlomeno con dolo eventuale, di AP 1. Appello

E. 7

Nella sua dichiarazione d'appello AP 1 chiede il proscioglimento da tutte le imputazioni, con protesta di spese e ripetibili. a) Ritiene l'espressione "testa di cazzo" ormai facente parte del "vocabolario comune" e, nel caso specifico, alla luce del comportamento usato dall'accusatore privato, parificabile, per contesto e per senso, all'espressione "incapace", così da non assurgere a ingiuria. In relazione al reato di vie di fatto, l'appellante assevera che in concreto non entravano in considerazione le vie di fatto contemplate dall'art. 126 CP, bensì quelle previste nel testo dell'art. 177 cpv. 1 CP che vanno assimilate ad ingiuria. Il comportamento tenuto dall'appellante (spintonamento) andava dunque parificato a ingiuria con valenza di risposta immediata alla provocazione dell'accusatore privato. Detto altrimenti, il giudice di prime cure avrebbe dovuto applicare all'imputazione di vie di fatto lo stesso criterio usato per l'ingiuria e mandare AP 1 esente da pena. In ogni caso, sempre a mente dell'appellante, il reato di vie di fatto non andava ammesso già per la valenza "nulla" del certificato medico italiano, documento ottenuto a fini strumentali che non prova assolutamente il risultato delle (inesistenti) vie di fatto, già per il fatto che risulta allestito soltanto sulla base delle dichiarazioni del paziente. Ne conclude l'appellante, che in questo caso non si imponeva soltanto l'esenzione da pena, bensì il proscioglimento. L'imputato postula infine il proscioglimento dal reato di danneggiamento di poca entità, in assenza di testimonianze chiare ed univoche, ipotizzando, inoltre, che di fronte allo "stato generale" della giacca ("un vero straccio da lavoro") gli strappi siano dovuti all'inciampo dell'accusatore privato, o semplicemente ad un atto di quest'ultimo per farsi risarcire la giacca, o infine "al corso naturale del deterioramento di indumenti consunti". b) Quanto alla grave infrazione alle norme della circolazione, le argomentazioni appellatorie vertono piuttosto su una critica generale del limite generale di 50 km/h, che impone al conducente eccezionali doti di memoria per sapere quale sia il limite vigente nel tratto percorso. Ritiene, l'appellante, che "siamo ormai nel campo della vessazione" che avviene tramite "postazioni radar-trappola". In concreto – assevera – sull'intero tratto di strada percorso il 15 novembre 2011, a partire dal cantiere di via _____ sino al punto di rilevamento della velocità su via _____, non c'è nessuna segnaletica di limitazione di velocità. È perciò "impensabile che colui che sosta per diverse ore (o addirittura giorni) in un determinato posto, prima di partire debba ricostruire il suo precedente percorso per poter stabilire quale sia il limite. E ciò proprio per la durezza delle disposizioni che ritengono valido il limite generale". Postazioni radar nelle zone con limite generale conducono dunque, secondo l'appellante, a sanzioni che violano il principio dell'uguaglianza di trattamento "con i casi in cui la segnaletica è chiara, visibile e inconfutabile". E questo, specie in località come _____ e, più in generale, _____, preminentemente a carattere industriale, ove vige un limite di 80 km/h, salvo deroghe, come ad esempio nella zona dei grandi magazzini ove vige il limite di 50 km/h. Sostanzialmente l'appello si riduce

ad una critica ai controlli radar nelle zone particolarmente vaste ove vige un limite generale di 50 km/h. A mente di AP 1, nessun conducente, percorrendo il tratto di strada che gli è costato l'imputazione, potrebbe pensare che vi sia un limite di 50 km/h, concludendone che "questo limite non c'è" e che in assenza dello stesso, va ritenuto il limite normale per "fuori località" di 80 km/h. c) Al dibattimento la difesa si è battuta per il proscioglimento dell'imputato da ogni accusa, ripercorrendo sostanzialmente le censure già esposte nella dichiarazione d'appello, non senza accennare nuovamente e criticamente alla politica, a suo giudizio vessatoria, del sistematico posizionamento di radar-trappola su questi tratti, nonché alle incertezze, quanto al limite di velocità da osservare, generate dal limite generale 50 km/h per l'automobilista che si ferma per lunghi momenti all'interno di queste zone – come nel caso di specie – per poi ripartire. Grave infrazione alle norme della circolazione

E. 8

Il presidente della Pretura penale non ha seguito l'ordine delle imputazioni del decreto d'accusa, trattando dapprima l'infrazione alle norme della circolazione, che nel decreto d'accusa figura per ultima. Questa Corte ritiene coerente, anche in considerazione dell'ordine cronologico dei reati imputati a AP 1, attenersi alla sistematica del primo giudizio.

E. 9

Giusta l'art. 27 cpv. 1 LCStr l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni. Giusta l'art. 32 cpv. 2 LCStr il Consiglio federale limita la velocità dei veicoli a motore su tutte le strade. Al riguardo l'art. 4a cpv. 1 lett. a ONC sancisce che, se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono favorevoli, la velocità massima generale dei veicoli nelle località può raggiungere i 50 km/h. Il cpv. 2 della medesima norma stabilisce che la limitazione generale della velocità a 50 km/h si applica in tutta la zona molto fabbricata, all'interno della località; questa limitazione incomincia al segnale "Velocità massima 50, limite generale" (2.30.1) e termina al segnale "Fine della velocità massima 50, limite generale" (2.53.1). Per i conducenti che entrano in una località da strade secondarie poco importanti (come strade che non collegano direttamente tra loro località o quartieri, strade agricole di accesso, strade forestali, ecc.), la limitazione è valevole, anche se manca la segnaletica, appena esiste una zona molto fabbricata (sentenza CARP 17.2013.59 del 13 agosto 2013, consid. 2.3, pag. 4-5; sentenza CARP 17.2012.139 del 10 gennaio 2013, consid. 3.a, pag. 4).

E. 10

Ai sensi dell'art. 22 OSStr, i segnali «Velocità massima» (2.30) e «Velocità massima 50, Limite generale» (2.30.1) indicano in km/h, la velocità che i veicoli non devono superare anche se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono buone. La velocità massima segnalata è soppressa dal segnale «Fine della velocità massima» (2.53) o «Fine della velocità massima 50, Limite generale» (2.53.1) (cpv. 1). L'inizio della limitazione generale di velocità a 50 km/h (art. 4a cpv. 1 lett. a ONC) è indicato dal segnale «Velocità massima 50, Limite generale» (2.30.1) appena esiste una zona molto fabbricata da una delle parti della strada. La fine della limitazione generale di velocità a 50 km/h è indicata dal segnale «Fine della velocità massima 50, Limite generale» (2.53.1); questo segnale è collocato nel punto a partire dal quale né l'uno né l'altro dei lati della strada è

molto fabbricato (cpv. 3). I segnali che annunciano l'inizio o la fine della limitazione generale di velocità a 50 km/h non sono necessari sulle strade secondarie poco importanti (come strade che non collegano direttamente tra di loro località o quartieri esterni, strade agricole di accesso, strade forestali e simili; art. 4a cpv. 2 ONC) (cpv. 4).

E. 11

Ai sensi dell'art. 90 cpv. 2 LCstr, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo. L'art. 90 cpv. 2 LCstr descrive una forma qualificata d'infrazione alle norme della circolazione stradale che presuppone, per la sua realizzazione, due elementi oggettivi costitutivi e cumulativi: il primo consistente nella violazione oggettivamente grave di una regola fondamentale della circolazione, il secondo consistente nella creazione di un serio pericolo per gli altri utenti della strada (Jeanneret, *Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR)*, Berna 2007, ad art. 90, n. 19 e seg., pag. 43 e seg.). Nell'ambito del superamento dei limiti di velocità, il Tribunale federale ha stabilito delle regole precise al fine di garantire la parità di trattamento tra conducenti. Per l'Alta Corte federale, il caso è oggettivamente grave – cioè, è grave a prescindere dalle circostanze concrete (segnatamente, dalle buone condizioni di circolazione o dall'eccellente reputazione di conducente dell'automobilista trasgressore) – quando il superamento della velocità autorizzata è di 25 km/h o più all'interno delle località, di 30 km/h o più all'esterno delle località o sulle semiautostrade e di 35 km/h o più sulle autostrade (STF 6B_1028/2008 del 16 aprile 2009, consid. 2; DTF 132 II 234 consid. 3.1; 128 II 86 consid. 2b, 126 II 202 consid. 1a, 124 II 259 consid. 2b, 124 II 475 consid. 2a). La conseguenza di tale schematismo è quella di ammettere l'esistenza di una messa in pericolo accresciuta unicamente in funzione del superamento della velocità consentita, facendo astrazione del fatto che un terzo si trovi nelle vicinanze; se la velocità massima è superata secondo quanto sopra, vi è una tale messa in pericolo anche in presenza di condizioni di circolazione ottimali e con una strada deserta (Jeanneret, *Les dispositions pénales de la LCR*, ad art. 90, n. 28-29, pag. 47-48; v. anche STF 1C_83/2008 del 16 ottobre 2008, consid. 2 e DTF 132 II 234, consid. 3.1; sentenza CARP 17.2013.59 del 13 agosto 2013, consid. 2.3.1, pag. 5-6).

E. 12

Nella sentenza impugnata, il primo giudice ha descritto la zona e ricostruito il tragitto percorso da AP 1 il 15 novembre 2011, tenendo in debita considerazione la conoscenza che quest'ultimo aveva dei luoghi: “ Sebbene nella zona in questione – a _____ – sia assente una segnaletica riguardante il limite di velocità, anche dalle fotografie (doc. B) si evince che lungo tutta la strada percorsa da AP 1 sorgono diversi edifici, in particolare fabbriche. L'imputato si è infatti immesso su una strada inizialmente fiancheggiata da abitazioni, per poi proseguire su un tratto densamente fabbricato, che presenta anche – nel suo unico segmento privo di edifici – una fermata dell'autopostale (doc. B, foto 49-50 e 54-55); più avanti è situata una seconda fermata di mezzi pubblici e all'altezza del punto in cui è stata rilevata la velocità, inoltre, è possibile notare un parcheggio distante solo un paio di metri dalla carreggiata (foto 61 e 64-66), tutti elementi che permettono di ritenere inammissibile il transito a velocità elevata. A ciò va aggiunto che AP 1 è partito dal cantiere in via _____, luogo che poi è diventato la sua abitazione e che l'aveva occupato per diversi mesi con i lavori di costruzione (verbale d'interrogatorio dell'imputato del 28 agosto 2013, pag. 4 p.to 4): è quindi pacifico che la zona gli era familiare e che non poteva essere

ignaro del limite vigente, dovuto alla presenza di abitazioni e fabbriche. Inoltre, non va neppure dimenticato che egli era giunto in loco partendo dal suo precedente domicilio, situato in una zona nucleo di _____ (via _____), senza incontrare alcun cartello di fine velocità (cfr. plico di fotografie A prodotto dalla difesa) e non poteva certo ignorare che al suo domicilio vigeva il limite di 50 km/h” (sentenza impugnata, consid. 2.3, pag. 4).

a) La Corte fa proprie tali considerazioni (art. 82 cpv. 4 CPP), confermate dalla documentazione versata agli atti dallo stesso imputato, che non contesta né la citata ricostruzione del tragitto, percorso al crepuscolo del 15 novembre 2011, né l'accertamento secondo cui egli circolava ad una velocità di 84 km/h (già dedotto il margine di tolleranza di 3 km/h). Egli sostiene, di contro, che non sono dati i presupposti soggettivi del reato, dovendosi ammettere che egli avesse seri motivi di ritenere, in buona fede, di non trovarsi all'interno di una località e che quindi sul tratto in questione non vigesse il limite di 50 km/h, bensì quello di 80 km/h, circostanza chiaramente desumibile dalla tipologia della zona, poco fabbricata e prevalentemente industriale.

b) L'argomento è senza pregio. Come rettamente osservato dal primo giudice, percorrendo il tragitto sul quale è stata rilevata l'infrazione, sia partendo dalla precedente abitazione di via _____, sita in nucleo di villaggio (vedi plico fotografie doc A prodotto al primo dibattimento), sia percorrendo la via contraria partendo dal cantiere, ora sua nuova abitazione, di via _____, pure in zona abitata (vedi plico fotografie doc. B prodotto al primo dibattimento), l'imputato non aveva alcuna valida ragione di considerarsi fuori località. Certo, il tragitto da lui percorso comporta anche alcuni tratti rettilinei senza marciapiede, tuttavia egli non poteva non avvedersi di circolare in una zona di località, con abitazioni, insediamenti aziendali, industriali e anche commerciali (Unione farmaceutica, BRICO, ecc.), con fermate di autobus, parcheggi e accessi diretti alla strada, prevalentemente fabbricata, sull'uno, sull'altro o su entrambi i lati della carreggiata. Una situazione, ben documentata dalle fotografie prodotte al primo dibattimento (doc. A e B) e ancor meglio evidenziata nella ripresa dall'alto estratta da Google map (doc. C), che mostra la densità di edificazione, perlomeno su un lato della carreggiata, nella zona in cui è avvenuto il controllo della velocità. Circostanza, di cui l'imputato non poteva essere inconsapevole, percorrendo quel tratto di strada quotidianamente. Munito di regolare licenza di condurre, egli è pertanto malvenuto allorché sostiene che in una zona con questa tipologia doveva, in buona fede, poter ritenere che il limite di velocità non fosse 50 km/h, bensì 80 km/h.

E. 13

La documentazione fotografica doc. A e B, realizzata personalmente dal patrocinatore dell'imputato (verbale di audizione dell'avv. DI 1 del 28.08.2013) e prodotta al primo dibattimento, aveva in realtà un altro scopo: quello di dimostrare che lungo l'intero tratto di strada percorso dall'appellante non è presente alcun segnale di limitazione della velocità, circostanza che lo stesso legale ha certificato nel corso della sua audizione in Pretura penale (ibidem), soggiungendo di aver incontrato un solo cartello di limite della velocità, indicante 60 km/h, collocato dopo la postazione radar. AP 1 assevera che l'assenza di un segnale di limite di velocità lungo tutto il tratto percorso dall'appellante da via _____ a via _____, sia in una direzione che nell'altra, sarebbe origine di incertezze, obbligando il conducente a ricostruire, prima di partire, il suo precedente percorso per poter stabilire quale sia il limite, ciò che sarebbe impensabile (dichiarazione d'appello, pag. 4). Anche questa censura non merita protezione. Essendo partito da via _____ per raggiungere via Soreso e da qui ripartito, dopo una giornata trascorsa sul cantiere, per dirigersi verso Grancia, egli doveva rendersi conto che per lunghi tratti del percorso la zona

è abitata, ciò che impone di limitare la velocità a 50 km/h. E se è vero che né prima né dopo la lunga sosta sul cantiere egli non ha incontrato alcun cartello di "velocità massima 50, limite generale" (2.30.1), è altrettanto vero che egli nemmeno ha incontrato un cartello indicante "fine della velocità massima 50, limite generale" (2.53.1). Partendo da una zona di nucleo di paese, in assenza di segnaletica o di demarcazioni egli doveva presumere che la circolazione non era soggetta ad alcuna regolamentazione speciale, valendo le regole generali, quali il limite di velocità massima generale di 50 km/h all'interno delle località (sentenza CARP 17.2013. 59 del 13 agosto 2013 consid. 3.4, pag. 11; sentenza CARP 17.2012.139 del 10 gennaio 2013, consid. 5.2, pag. 7). Timidamente, quasi a volerne ammettere la scarsa valenza probatoria, la difesa ha prodotto una fotografia del cruscotto della nuova vettura di AP 1 ove è visibile, al centro del contachilometri, il segnale di velocità massima 80 km/h (non è dato a conoscere se rilevato tramite dispositivo GPS o telecamera; doc. dib. 1). L'appellante sostiene che la foto è stata scattata sul tratto di strada in questione, nei pressi della postazione radar su via _____ dove è stato effettuato il controllo della velocità. Il documento non gli è di sostegno, giacché dalla fotografia – ove è ripreso soltanto il cruscotto – non è riconoscibile il luogo dove è stato rilevato il limite di 80 km/h. Ma anche se lo fosse, egli non potrebbe prevalersene con successo, facendo stato, in materia di limiti di velocità, le normative e la segnaletica indicate più sopra (consid. 10) e non i rilevatori montati sulle auto di recente costruzione.

E. 14

Non è contestato che, al momento del controllo della velocità, l'appellante stava circolando ad una velocità di 34 km/h superiore al limite di 50 km/h vigente in quel punto. In applicazione della giurisprudenza dell'Alta Corte, rettamente richiamata dal primo giudice, entrambi i presupposti oggettivi del reato (ovvero, la violazione oggettivamente grave di una regola fondamentale della circolazione e la creazione di un serio pericolo per gli altri utenti della strada) sono dati in concreto, a prescindere dalle circostanze particolari del caso. In particolare, un superamento di 34 km/h del limite massimo di 50 km/h è atto a fondare, da solo e a prescindere dalle altre specificità della fattispecie, una messa in pericolo astratta accresciuta per gli altri utenti della strada. Tale giurisprudenza è stata confermata a più riprese dal Tribunale federale – anche alla luce delle critiche di una parte della dottrina – che ne ha giustificato lo schematismo con la necessità di assicurare la parità di trattamento tra conducenti, trattandosi di “infrazioni di massa” (sopra, consid. 11; STF 1C_518/2012 del 9 gennaio 2013, consid. 2.3; STF 6B_1028/2008 del 16 aprile 2009, consid. 2; sentenza CARP 17.2013.59 del 13 agosto 2013, consid 2.4, pag. 7).

E. 15

Dal profilo soggettivo, la fattispecie di cui all'art. 90 cpv. 2 LCStr è realizzata quando l'autore ha adottato un comportamento senza riguardi o gravemente contrario alle regole della circolazione oppure, in caso d'infrazione commessa per negligenza, ha assunto un comportamento palesemente negligente (STF 1C_144/2011 del 26 ottobre 2011, consid. 3.3; STF 1C_222/2008 del 18 novembre 2008, consid. 2.3; STF 6B_718/2007 dell'8 gennaio 2008, consid. 3.3; DTF 131 IV 133 consid. 3.2 e rinvii; DTF 126 II 206 consid. 1a; Jeanneret, op. cit., ad art. 90, n. 37, pag. 50). Quanto più è grave la violazione delle norme della circolazione sotto il profilo oggettivo, tanto più fondata sarà la conclusione che l'agente ha agito senza riguardi, salvo particolari indizi contrari al proposito (STF 6B_742/2011 del 1° marzo 2012, consid. 3.3; STF 6B_786/2011 del 5 luglio 2012, consid. 2.1; Jeanneret, Les dispositions pénales de la LCR, ad art. 90, n. 43, pag. 52). Anche per

quanto concerne il riconoscimento dell'aspetto soggettivo del reato, in materia di eccessi di velocità la giurisprudenza del Tribunale federale ha adottato lo stesso schematismo già evocato in relazione agli elementi costitutivi oggettivi: quando il superamento del limite massimo consentito costituisce dal profilo oggettivo un caso grave (quale, ad esempio, un superamento di 25 km/h o più del limite di 50 km/h) esso è, di regola, pure costitutivo di una crassa negligenza (STF 1C_518/2012 del 9 gennaio 2013, consid. 2.3; STF 1C_144/2011 del 26 ottobre 2011, consid. 3.3; STF 1C_222/2008 del 18 novembre 2008, consid. 2.3; DTF 126 II 196 consid. 2; DTF 123 II 37 consid. 1f). Un'eccezione può entrare in considerazione solamente ove risulti che il conducente aveva seri motivi per ritenere di non trovarsi più nella zona in cui vigeva tale limite (STF 1C_518/2012 del 9 gennaio 2013, consid. 2.3; STF 1C_144/2011 del 26 ottobre 2011, consid. 3.3; STF 1C_222/2008 del 18 novembre 2008, consid. 2.3; DTF 126 II 196 consid. 2; DTF 123 II 37 consid. 1f). Eccezione che, come già diffusamente rammentato (sopra. consid. 12 e 13), nel caso in rassegna non è data. La condanna inflitta in prima istanza per infrazione grave alle norme della circolazione deve, dunque, essere qui confermata. Ingiuria

E. 16

Giusta l'art. 177 cpv. 1 CP, si rende colpevole di ingiuria chiunque offende in altro modo con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l'onore di una persona. Il reato di ingiuria presuppone un'offesa all'onore di una persona, ovvero il sentimento e la reputazione che ha ogni individuo di essere una persona onesta e rispettabile e dunque il diritto di ciascuno a non essere considerato con disprezzo (Corboz, *Les infractions en droit suisse*, vol. I, 3^a ed., Berna 2010, ad art. 177 CP, n. 3; DTF 117 IV 27, consid. 2c). L'ingiuria può concretizzarsi mediante tre modalità differenti: con un giudizio di valore, tale da mettere in dubbio l'onestà, la correttezza e la moralità dell'ingiuriato, rendendolo disprezzabile quale essere umano (Corboz, *op. cit.*, ad art. 177 CP, n. 12; Pozo, *op. cit.*, ad art. 177 CP, n. 2127; Trechsel, *Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar*, 2a ed., Zurigo/San Gallo, 2013, ad art. 177 CP, n. 2), tramite una semplice espressione di disprezzo, priva di particolari giudizi di valore, ma sufficientemente grave da eccedere quanto socialmente tollerabile (Corboz, *op. cit.*, ad art. 177 CP, n. 14-18; Trechsel, *op. cit.*, ad art. 177 CP, n. 2) oppure nell'evocazione, all'esclusivo indirizzo dell'ingiuriato, di un particolare fatto atto a danneggiarne l'onore (Corboz, *op. cit.*, ad art. 177 CP, n. 20-21; Trechsel, *op. cit.*, ad art. 177 CP, n. 2). Quest'ultima modalità di ingiuria presuppone dunque, a differenza delle altre due, che i termini ingiuriosi abbiano un rapporto riconoscibile con un determinato fatto (Riklin, in *Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II*, 2. edizione, Basilea 2007, ad art. 177 CP, n. 3-4). Dal profilo soggettivo si tratta di un reato intenzionale: l'autore deve volere, o perlomeno accettare, che il suo comportamento sia offensivo per la vittima ed atto a danneggiarne l'onore (Corboz, *op. cit.*, ad art. 177 CP, n. 24; Riklin, *op. cit.*, ad art. 177 CP, n. 9).

E. 17

L'imputato non ha mai negato di essersi rivolto a CO 1 con l'espressione "testa di cazzo" . Al dibattimento egli ne ha così descritto i contorni: “ Quel giorno, sul cantiere, avevo constatato che CO 1 aveva posato male i serramenti nella palazzina (...) Io l'ho apostrofato dicendogli “stai facendo un lavoro da schifo”. Siccome lui sosteneva insistentemente che il suo era stato un buon lavoro, io gli ho mostrato che così non era con un livello. Lui me l'ha tolto dalle mani con una certa violenza – rigando così il vetro della porta finestra – dicendomi che, in realtà, se le finestre non erano parallele, era perché c'erano altri problemi.

Insomma cercava in ogni modo di avere ragione senza però riuscire a dimostrarlo. Al che io mi sono arrabbiato – quell'episodio era soltanto l'ultima goccia che aveva fatto traboccare il vaso riempito da innumerevoli arrabbiate precedenti sempre dovute al suo modo di lavorare (imprecisioni e sporcizia del posto di lavoro) – e, dandogli del testa di cazzo, gli ho detto di andarsene: “hai superato ogni limite, non ti voglio più vedere, vai via”. Ammetto che, in quel momento, l'ho spinto via" (verbale dib., pag. 2-3). a) In linea con l'accusa, il primo giudice ha ritenuto il carattere ingiurioso dell'espressione "testa di cazzo, hai sempre ragione tu", rivolta a CO 1 da un imputato "molto alterato" a causa del comportamento del dipendente che "si rifiutava d'intervenire e sosteneva che le finestre erano state montate a regola d'arte, pur essendo stato reso attento già il giorno precedente di come il lavoro svolto fosse difettoso" (sentenza impugnata, consid. 3.1, pag. 5). b) Per la difesa, nel linguaggio comune l'espressione "testa di cazzo" è ormai d'uso corrente ed ha perso ogni carattere offensivo. Ciò, in particolare, in un caso come quello in esame, ove è stata utilizzata senza intenzione di offendere, ma per "colorire" i rimproveri rivolti al dipendente per le sue cattive qualità di lavoratore. L'espressione imponeva, perciò, l'assoluzione e non solo l'esenzione da pena. c) L'evoluzione dei costumi e la progressiva decadenza del lessico, indulgono ad una sempre maggiore valorizzazione delle espressioni volgari. Sicché, complice il crollo delle barriere censorie nel mondo della televisione, dello sport, della musica, del cinema ed anche della letteratura, alcune parolacce sono divenute d'uso sempre più frequente e diffuso. Ciò che ne attenua fortemente la portata offensiva, con riferimento alla sensibilità dell'uomo medio. Il termine "cazzo" è usato come rafforzativo in molteplici espressioni volgari correnti e riprese dai dizionari: - "del cazzo": senza valore, negativo (es. "un libro del cazzo"), - "rompere il cazzo": seccare, infastidire, - "stare sul cazzo" : essere antipatico, - "cazzi amari" : seri guai, - "fatti i cazzi tuoi" : interessati delle tue cose e non disturbare (www.grandidizionari.it), solo per fare alcuni esempi. Si tratta di espressioni fortemente diffuse soprattutto tra i giovani, ma anche nel mondo dei media, ove volgarità e turpiloquio trovano sempre più spazio. d) Espressioni come "mi stai sul cazzo", oppure "fatti i cazzi tuoi" sono indice di inurbanità e maleducazione, che meritano riprovazione sul piano del linguaggio e dei rapporti sociali. Tuttavia, per i motivi appena ricordati, la loro gravità non è tale, oggigiorno, da giustificare il ricorso al diritto penale. Ne va diversamente per l'epiteto "testa di cazzo" , esternazione di disprezzo ben più grave e certamente suscettibile di ledere l'onore di una persona. Apostrofare qualcuno dandogli del "testa di cazzo" significa, in effetti, tacciarlo di persona spregevole, esprimerne tutto il disprezzo. "Testa di cazzo" assurge così, ancor oggi, a ingiuria formale nel senso dell'art. 177 cpv. 1 CP, in particolare laddove l'utilizzo di tale espressione sia accompagnato da parole o comportamenti che ne rafforzano la portata offensiva, come verificatosi nel caso di specie. L'espressione "testa di cazzo, hai sempre ragione tu" , infatti, era stata proferita contestualmente agli strattoni ed alle spinte oggetto delle imputazioni 2 e 3 del decreto d'accusa, ovvero all'azione di AP 1 intesa all'allontanamento di CO 1 dal cantiere (" ... dandogli del testa di cazzo gli ho detto di andarsene: “hai superato ogni limite, non ti voglio più vedere, vai via”. Ammetto che, in quel momento, l'ho spinto via"; cfr. verbale dib, pag 2-3, sopra, consid. 17). Un comportamento, questo, che rafforza il carattere ingiurioso delle parole, come ha già avuto modo di rilevare il Tribunale federale in un caso che presentava strette analogie con quello in rassegna. Nella circostanza, l'alta Corte aveva confermato la natura ingiuriosa dell'espressione "vaffanculo", rivolta da un commerciante ad un funzionario dell'ufficio di esecuzione che si era presentato nel suo negozio per notificargli un atto esecutivo. Ad accentuarne il carattere offensivo era stato, in quel caso, il

contemporaneo allontanamento del funzionario dal negozio, eseguito dal commerciante con l'uso della forza (STF 6B_794/2007 del 14 aprile 2008, consid. 3.2). In linea con le conclusioni del primo giudice, occorre dunque ritenere realizzati gli elementi costitutivi oggettivi del reato. E ne va così per l'elemento soggettivo: che AP 1 si sia rivolto con queste parole a CO 1 volendo, o perlomeno accettando che tale agire potesse offendere il suo onore è indiscutibile. La dichiarazione di colpevolezza formulata dal primo giudice va perciò confermata. e) Giusta l'art. 177 cpv. 2 CP se l'ingiuria è stata provocata direttamente dall'ingiuriato con un contegno sconveniente, il giudice può mandar esente da pena il colpevole. Nel caso in rassegna è assodata la provocazione attuata da CO 1 nei confronti di AP 1, insistendo dapprima nell'affermare – contrariamente alla realtà da egli stesso riconosciuta – che i lavori erano stati eseguiti a regola d'arte, rifiutandosi, poi, apertamente e ripetutamente di procedere al loro rifacimento. L'insubordinazione agli ordini del datore di lavoro, per di più declamata in presenza di altri dipendenti, riflette un contegno oggettivamente suscettibile di provocare reazioni, quale quella ingiuriosa dell'accusato. Correttamente, dunque, il primo giudice ha applicato l'art. 177 cpv. 2 CP, mandando l'appellante esente da pena. Decisione che merita conferma. Vie di fatto

E. 18

Per l'art. 126 cpv. 1 CP chiunque commette vie di fatto contro una persona senza cagionarle un danno al corpo o alla salute è punito, a querela di parte, con la multa. In linea con l'accusa, il presidente della Pretura penale ha ritenuto sussistere l'infrazione di vie di fatto, ovvero un'aggressione intenzionale all'integrità fisica dell'accusatore privato che, pur non dando origine a un danno corporale, ha comunque procurato una lesione che eccede quanto si presume tollerabile secondo l'uso corrente e le abitudini locali (sentenza impugnata, consid. 3.3, pag. 6). In particolare, sulla base delle testimonianze di _____ e _____, ha assodato come l'appellante abbia ripetutamente spinto all'indietro CO 1 con le conseguenze diagnostiche lo stesso giorno dal pronto soccorso di _____, segnatamente un trauma distruttivo alla spalla sinistra ed una contrattura del muscolo quadricipite femorale sinistro. Il primo giudice ne ha concluso che: " L'aggressione mediante spinte e strattoni – con conseguenti ematomi o contusioni ma senza dolori considerevoli – rappresenta un tipico caso di vie di fatto, reato che va in ogni caso distinto da quello più grave concernenti le lesioni semplici, sanzionato dall'art. 123 CP" (sentenza impugnata, consid. 3.3, pag. 7). a) Nella dichiarazione d'appello, e ancora al dibattimento, AP 1 ha obiettato che nella fattispecie l'imputazione andava trattata – nell'ipotesi a lui più sfavorevole – in modo analogo a quella di ingiuria (ma in applicazione dell'art. 177 cpv. 1 CP e dell'art. 126 CP), accertando, dapprima, la reazione non sproporzionata al comportamento sconsiderato di CO 1, mandandolo, poi, esente da pena in applicazione dell'art. 177 cpv. 2 CP. In ogni caso, egli chiede il proscioglimento da questo capo d'imputazione, i ripetuti spintoni essendosi tradotti, di fatto, in una semplice spinta di allontanamento: "Ammetto che, in quel momento, l'ho spinto via. Penso di averlo toccato sulla schiena, anche se non ricordo esattamente. Poteva essere un braccio o qualche parte del tronco" (verbale dib., pag. 3). A mente dell'appellante, inoltre, non sussiste prova certa della commissione di vie di fatto, anche perché al certificato medico del pronto soccorso di _____ non può essere dato alcun credito, la diagnosi basandosi essenzialmente su quanto riferito dal paziente. b) Per poter dire se siamo in presenza di vie di fatto nel senso dell'art. 126 cpv. 1 CP, ovvero di un'infrazione che si annovera tra reati contro integrità della persona, oppure di vie di fatto ingiuriose secondo l'art. 177 cpv. 1 CP, ove il bene protetto è l'onore di una persona, occorre stabilire se l'autore ha voluto in modo

preponderante esprimere disprezzo e umiliare la vittima. Nell'affermativa si applicherà l'art. 177 cpv. 1 CP, diversamente l'art. 126 cpv. 1 CP (Corboz, op. cit. ad art. 177, n. 6). La dottrina non esclude il concorso reale tra le due disposizioni, ad esempio laddove l'autore proferisca un'ingiuria allo scopo di umiliare, dando in seguito uno schiaffo per dimostrare il suo agire violento (Corboz, ibidem). Tale soluzione è stata adottata, come visto, dapprima dall'accusa, e poi dal primo giudice. c) L'accusato assevera di aver dato una sola spinta a CO 1 (verbale di polizia 17.12.2012, pag. 2, verbal dib. pag. 3), ciò che contrasta con la descrizione dei fatti dell'accusatore privato: " Si girava verso di me, prendendomi per il bavero e minacciandomi ed ingiuriandomi contro (...). Io ho cercato di indietreggiare e lui avvicinandosi nuovamente a me, mi prendeva per le spalle, stratonandomi più volte e spingendomi all'indietro (...). Venivo nuovamente ripreso nuovamente alle spalle e stratonato con violenza facendomi indietreggiare sino a quando sono arrivato contro la parete del lato opposto rispetto a dove ci trovavamo percorrendo all'incirca 10-12 metri (...). Io riuscivo a liberarmi dalla sua presa e lasciando tutti i miei attrezzi privati sul cantiere scappavo in direzione della mia vettura" (verbale di polizia 03.12.2012, pag. 4). Ma anche con quella di _____, che così si è espresso al proposito: " A quel punto l'imputato iniziava a spingere il AP 1 all'indietro urlandogli contro ed insultandolo con varie parolacce, mandandolo a quel paese. Io, che sino a quel momento non avevo detto nulla, mi intromettevo tra di loro, bloccando AP 1 alle braccia. CO 1 indietreggiando sino ad arrivare contro la parete, inciampava in alcuni tubi da elettricista che fuoriuscivano dalla soletta" (verbale di polizia 08.02.2012, pag. 3). Alla domanda, a sapere se AP 1 avesse ancora proferito violenza nei confronti di CO 1, _____ ha risposto che gli era impossibile farlo in quanto lui lo tratteneva (ibidem). Dal canto suo _____ ha dichiarato di aver visto l'imputato prendere per la giacca l'accusatore privato, spintonandolo all'indietro un paio di volte, senza reazione da parte di CO 1. Egli non ricorda se quest'ultimo sia caduto per gli spintoni, soggiungendo che "può essere che nel cercare di liberarsi dalla presa si sia abbassato, nulla di più" (verbale 09.03.2012, pag. 3). d) Dalle riferite dinamiche, ancorché non univoche, esce oggettivamente il quadro di un attacco al corpo di una persona con spintoni, protrattosi almeno per qualche metro e che ha potuto essere bloccato solo con l'intervento di forza del _____. La Corte ritiene probante, in questo caso, la testimonianza di _____, che non avrebbe avuto ragione di intervenire con la forza bloccando l'appellante se questi si fosse limitato ad un'innocua spinta data sulla schiena. L'intento di toccare, con vie di fatto, al corpo di una persona prevale qui, decisamente, su quello di offenderla, per cui entra in considerazione solo l'art. 126 cpv. 1 CP. Il _____ ha pure confermato che CO 1, indietreggiando per effetto delle spinte, è inciampato in alcuni tubi, ciò che motiva il ricorso alla visita medica di _____, rendendone plausibile anche la diagnosi. A tale proposito, come visto l'appellante insiste nell'affermare che al certificato medico del 23 novembre 2011 non sia attribuibile valenza probatoria, fondandosi la diagnosi unicamente su quanto riferito (per ben tre volte) dal paziente. A torto. Il certificato medico in rassegna, allestito tre ore dopo i fatti, indica chiaramente che la diagnosi ("trauma distruttivo gleno-omero ed acromio-claveare della spalla sinistra con contrattura del musc. Trapezio sinistro. Contrattura del musc. Bicipite femorale sinistro") è stata emessa previa visita ortopedica del dott. _____, attestando inoltre che solo l'anamnesi (peraltro forzatamente) e l'esame di "obiettività" circa il dolore si erano basate sulle dichiarazioni del paziente. Pertanto, questa Corte si allinea alle conclusioni del presidente della Pretura, ravvedendo nel comportamento di AP 1 la commissione del reato di vie di fatto nel senso dell'art. 126 cpv. 1 CP, per i motivi esposti nella sentenza

impugnata e ricordati più sopra (cfr. consid. 18). Danneggiamento di poca entità

E. 19

Giusta l'art. 144 cpv. 1 CP, si rende colpevole di danneggiamento chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri. Oggetto del danneggiamento deve, dunque, essere una cosa appartenente ad altri oppure una cosa gravata da un diritto d'uso o d'usufrutto in favore di altri. Il danneggiamento è un'infrazione di risultato e, dal profilo oggettivo, presuppone la modifica dello stato della cosa altrui causata da un comportamento illecito dell'autore, che può consistere nel deteriorarla, distruggerla o renderla inservibile (Corboz, op. cit. ad art. 144 CP, n. 13, 14 e 16). Il danneggiamento può, dunque, consistere nel modificare la cosa nelle sua sostanza (DTF 115 IV 28, consid. 2b; Weissenberger, in Basler Kommentar, Strafrecht II, ad art. 144 CP, n. 24 e seg.), nel sopprimerne o ridurne l'utilizzo, le funzioni, le caratteristiche o l'attrattiva (DTF 128 IV 252, consid. 2; Weissenberger, op. cit., ad art. 144 CP, n. 38 e seg.) o nel modificarne l'aspetto esteriore (DTF 115 IV 28, consid. 2b; Weissenberger, op. cit. ad art. 144 CP, n. 66 e seg.). In sostanza il comportamento illecito deve modificare lo stato di una cosa altrui in modo tale da non essere immediatamente reversibile e da comportare, di conseguenza, alla vittima uno sforzo non indifferente per riportare la cosa in uno stato conforme (DTF 128 IV 250 consid. 2a; Corboz, op. cit., ad art. 144 CP, n. 22, pag. 299). Dal profilo soggettivo, il reato di danneggiamento presuppone un atto intenzionale. Il dolo eventuale è sufficiente (DTF 116 IV 145, consid. b). L'autore deve, dunque, avere sia la consapevolezza, almeno nella forma del dolo eventuale, che la volontà di danneggiare una cosa altrui, o avere perlomeno accettato una simile eventualità (Corboz, op. cit., ad art. 144 CP, n. 23, pag. 299). Giusta l'art. 172ter cpv. 1 CP, se il reato concerne soltanto un danno di lieve entità, il colpevole è punito, a querela di parte, con la multa. Il Tribunale federale ha fissato in fr. 300.- il limite per il quale un danno è di lieve entità ai sensi del citato disposto (DTF 123 IV 113; 121 IV 261).

E. 20

Come rettamente ritenuto dal presidente della Pretura penale, pur non potendo determinare il modo certo della rottura della giacca da lavoro dell'accusatore privato, non vi è ragione di non credere alla testimonianza di _____, che assume carattere decisivo. Questi ha dichiarato che la giacca – riconosciuta a posteriori nella fotografia annessa alla querela – potrebbe essersi strappata quando, nel tentativo di separare l'appellante dall'accusatore privato, AP 1 ha continuato a tenere la presa, causandone, appunto la rottura. Ha poi soggiunto – ciò che qui più conta – che "in ogni modo la giacca non era strappata prima dei fatti" (verbale di polizia 09.03.2012, pag. 4), a significare che gli strappi sono conseguenza diretta e adeguata degli strattoni e delle spinte procurati all'accusatore privato. In effetti, lo stato visibilmente logoro della giacca ed il valore attribuitogli dallo stesso accusatore privato (Euro 25.-) non lasciano ragionevolmente credere che egli abbia provocato a posteriori volontariamente gli strappi allo scopo di ottenere un indennizzo o per altre ragioni. Pure su questi aspetti la sentenza di prime cure merita conferma. Si impone di conseguenza la condanna dell'appellante anche per la contravvenzione di danneggiamento di cose di poca entità (art. 172ter cifra 1 CP), stante un danno quantificato dallo stesso CO 1, come visto, in Euro 25.-. Colpa e commisurazione della pena

E. 21

Per l'art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la repressibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione. a) Già si è detto, in relazione alla infrazione delle norme della circolazione, che AP 1 ha adottato un comportamento palesemente negligente, sentendosi autorizzato, d'istinto e senza riflessione, a ritenere che il limite di velocità fosse di 80 km/h e non di 50 km/h, omettendo altresì di guardare il contachilometri (verbale d'interrogatorio di polizia 16.11.2011, pag. 2). Circolando ad una velocità punibile eccedente di 34 km/h il limite vigente di 50 km/h, egli ha violato crassamente una regola fondamentale della circolazione stradale, al punto di creare un serio pericolo per gli altri utenti della strada. Sul piano della colpa, tale comportamento è connotabile come grave (sopra, consid. 15). Per di più, va ricordato che con decreto d'accusa dell'11 dicembre 2006, cresciuto in giudicato il 15 gennaio 2007, egli era già incorso in analogo reato (sopra, consid. 2) e che, pertanto, siamo in presenza di una situazione di recidiva specifica. Per quanto precede la Corte ritiene giustificata una sanzione di base di 30 aliquote di pena pecuniaria, a fronte di una comminatoria di pena edittale della detenzione sino a 3 anni o semplicemente – come in casi simili – della pena pecuniaria, ovvero un massimo di 360 aliquote giornaliere (art. 91 cpv. 2 LCStr e art. 34 cpv. 1 CP). L'appellante afferma di essersi trovato a circolare in uno stato di forte preoccupazione, intendendo raggiungere suo figlio ed un amico all'ospedale _____ di _____, ove erano appena stati ricoverati a seguito di un incidente automobilistico di cui ancora non conosceva le conseguenze. La circostanza gli aveva riportato alla memoria lo stato d'animo vissuto nel 2002, quando sua moglie rimase gravemente ferita in un incidente della circolazione e lui aveva guidato con il cuore in gola da _____ a _____ per raggiungerla, non disponendo di notizie sulle conseguenze dell'infortunio (verbale dib., pag. 3). Egli ha riferito sul peso giocato da queste contingenze psicologiche in modo sincero e credibile. E questa Corte vi ravvisa un motivo per riconoscergli un'attenuazione di pena ai sensi dell'art. 48 CP in ragione di 10 aliquote di pena pecuniaria. Egli va perciò condannato ad una pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere. Sull'importo della singola aliquota di fr. 170.– l'appellante non muove appunto. Invero, stando alle emergenze processuali (sopra, consid. 2a), l'importo dell'aliquota sancito dal primo giudice non ossequia ai dettami dell'art. 34 cpv. 2 CP che, correttamente applicati, avrebbero condotto ad una quantificazione di almeno fr. 220.–. L'importo di fr. 170.– fissato dal presidente della Pretura penale dev'essere nondimeno confermato, ostando ad un suo aumento il divieto della reformatio in peius (art. 391 cpv. 2 CPP). Non vi è ragione, infine, di discostarsi dal giudizio impugnato per quanto attiene alla durata della sospensione condizionale della pena, fissata in 3 anni e giustificata dalla recidiva. b) Il primo giudice ha ritenuto giustificato pronunciare la condanna ad una multa globale di fr. 1'000.–, motivandola sulla base dell'art. 42 cpv. 4 CP, senza distinguere la parte di pena accessoria ex art. 42 cpv. 4 CP da quella sanzionatoria per le contravvenzioni di vie di fatto e di danneggiamento di poca entità (art. 126 cpv. 1, 144 cpv. 1 i.r.c. art 173ter cpv. 1, combinati con l'art. 106 CP). Questa Corte ritiene giudizioso una multa per le contravvenzioni di vie di fatto e danneggiamento di poca entità, da fissarsi in fr. 300.–, cui aggiungere una multa di fr. 700.– in applicazione dell'art. 42 cpv. 4 CP, per giungere così ad una multa complessiva di fr. 1'000.–. Azione civile

E. 22

Davanti al primo giudice CO 1 ha fatto valere in via adesiva (art. 122 e segg. CPP) le proprie pretese civili desunte dalle infrazioni del 23 novembre 2011, che ha quantificato in fr. 1'591.– di oneri di patrocinio per il primo giudizio e Euro 25.– per il danneggiamento della giacca. Il presidente della Pretura penale non ha trattato – senza motivarne il perché – siffatta pretesa, limitandosi a statuire il rinvio dell'accusatore privato al competente foro civile "per eventuali pretese di natura civile" (dispositivo n. 4). AP 1 ha dichiarato di impugnare l'intera sentenza, ciò che contrasta con le richieste di giudizio, ove egli chiede, in accoglimento dell'appello, il proscioglimento dai reati di ingiuria, vie di fatto, danneggiamento di poca entità e di infrazione grave alle norme della circolazione, con protesta di spese e ripetibili, senza esprimersi però sulle avversarie pretese civili. Le domande di giudizio sono, comunque, estremamente chiare e permettono di escludere che AP 1 abbia inteso impugnare la decisione di rinvio al foro civile che, in un'ottica processuale, gli è del resto perlomeno favorevole. Dal canto suo l'accusatore privato CO 1 non ha impugnato la decisione di rinvio al foro civile delle sue pretese, che deve pertanto ritenersi passata in giudicato, sicché a questa Corte non è data ulteriore cognizione sul tema. Oneri processuali e indennità

E. 23

Visto l'esito dell'appello, in considerazione del grado di soccombenza si giustifica di assegnare le spese del procedimento di primo grado, di complessivi fr. 1'000.–, per 3/4 a carico dell'appellante e per il rimanente 1/4 a carico dello Stato. Ugual sorte seguono la tassa di giustizia e le spese relative al presente giudizio (art. 428 cpv. 1 CPP). Sempre in considerazione dell'accoglimento parziale dell'appello, viene riconosciuta a AP 1 un'indennità per spese di difesa di fr. 200.– (art. 429 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CPP).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.